

Arrivano le Faq (frequently asked questions) dell'autorità su come applicare la direttiva europea alla prassi quotidiana nella creazione e nella vendita dei prodotti assicurativi

L'Ivass fa chiarezza sull'attuazione della Idd

Luca Zitiello



Lo scorso 31 marzo sono finalmente entrati in vigore i regolamenti di attuazione di Ivass e Consob con cui si è concluso il processo di recepimento della Idd in Italia. Il completamento della normativa secondaria è stato a lungo atteso considerata la sua importanza nell'implementazione nel nostro Paese di una direttiva, come quella sulla distribuzione assicurativa, che, diversamente dalla Mifid, non è di massima armonizzazione. Il 23 marzo, proprio alla vigilia del termine di efficacia, l'Ivass ha pubblicato le prime Faq recanti chiarimenti applicativi concernenti le modifiche introdotte dal regolamento intermediari e da quello sulla Pog. Nelle prime due l'Istituto di vigilanza si occupa dell'attività di consulenza presente all'interno della definizione di distribuzione assicurativa. La nuova nozione non contiene più letteralmente il termine assistenza e la sfera di attività protette dalla riserva prevista dalla legge comprende una serie di attività legate alla promozione, alla conclusione e alla gestione dei contratti assicurativi, rispetto alle quali la prestazione della consulenza è eventuale. Essa infatti consiste nel rilascio di una raccomandazione personalizzata al cliente che non sempre è presente nel processo distributivo. Nonostante ciò la valutazione di coerenza con le esigenze e le richieste assicurative del contraente si applica a tutte le modalità distributive indipendentemente dal fatto che venga prestata consulenza e fa del pari con l'obbligo per l'intermediario di astenersi dal distribuire prodotti che non siano adeguati al cliente tanto più se lo stesso abbia rifiutato di fornire le informazioni necessarie per compiere tale valutazione. Peraltro l'Ivass conferma il carattere di inderogabilità dell'adeguatezza assicurativa rispetto al singolo contraente anche nel caso in cui quest'ultimo rientri, sotto un profilo di product governance, nel target market positivo. Nel nuovo regolamento Ivass ha previsto che, nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i distributori devono registrare integralmente le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche. Tale obbligo trova applicazione quando tutte le fasi del processo di promozione e collocamento sono svolte a distanza. Ciò per rafforzare la tutela dei contraenti in modo da rendere più efficace l'esercizio dell'attività di vigilanza. In ragione delle esigenze di tutela l'Autorità sul punto chiarisce che la registrazione deve avere ad oggetto l'integralità della conversazione e non deve essere limitata alla sola fase dispositiva. Inoltre ha confermato la sussistenza dell'adempimento nel caso in cui la conversazione sia avviata su esclusiva iniziativa del cliente e anche quando si è in presenza di procedure interne che consentano la storicizzazione degli scambi informativi con il cliente consentendo il tracciamento

delle informazioni. L'implementazione di questa nuova modalità è particolarmente onerosa per gli intermediari, così che l'Ivass ha affermato che terrà conto delle difficoltà operative anche in ragione dello stato di emergenza dovuto al perdurare della diffusione della pandemia.

Di converso Ivass fornisce un'importante precisazione secondo la quale la disciplina in materia di promozione e collocamento a distanza trova applicazione solo quando l'intero processo distributivo è svolto a distanza e non quando l'utilizzo di quelle tecniche copra solo uno o più segmenti dell'attività distributiva.

Con riguardo alla trasparenza l'Autorità precisa che gli incentivi percepiti dal distributore e legati ad obiettivi di collocamento, se ritenuti ammissibili, devono essere comunicati al cliente anche quando non siano in prima battuta individuabili nell'an e nel quantum. Il regolamento non prevede deroghe all'obbligo di disclosure e l'intermediario in caso di Ibips deve informare ex ante il cliente circa l'esistenza ed il metodo di calcolo. Una volta percepito l'inducement, l'intermediario comunicherà al cliente, alla prima occasione utile, l'informativa sull'importo e l'imputazione dello stesso alla singola polizza mediante l'impiego di criteri oggettivi e ragionevoli. Sul punto poi l'Autorità ha precisato che l'obbligo di trasparenza ha come destinatari tutti i distributori, così come il corrispondente regolamento intermediari della Consob concerne tutti i soggetti iscritti alla lettera D del Rui, e che la disciplina degli incentivi ha come oggetto tutte le forme di remunerazione degli intermediari assicurativi comprese quindi le fee agli stessi pagate dalla compagnia in ragione della convenzione di collocamento.

Degna di nota è poi la Faq numero 16 che si occupa dei distributori assicurativi comunitari che operano in Italia in libera prestazione di servizi (Lps). Questi soggetti, proprio perché prestano servizi in via transfrontaliera in assenza di una stabile rappresentanza sul nostro territorio, non possono avvalersi di una rete di collaboratori (le cosiddette lettere E del Rui) residenti in Italia. Essi infatti rappresenterebbero una stabile organizzazione dell'intermediario sul nostro territorio e si porrebbero in aperto conflitto con la modalità di prestazione dei servizi in regime di Lps. Per tali motivi Ivass ha annunciato che inizierà un procedimento di cancellazione d'ufficio nei confronti dei collaboratori lettera E che operino per intermediari comunitari che prestano attività distributiva in Italia in libera prestazione di servizi. Il principio, già sperimentato in Mifid2 con gli agenti collegati, viene ora applicato anche in Idd, costringendo così gli operatori con sede negli altri Stati membri a rivedere i modelli adottati per la distribuzione assicurativa in Italia.